CAMERA DEI DEPUTATI N. 4413

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato URSO

Istituzione del Ministero del mare

Presentata il 17 dicembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Secondo la dottrina costituzionale tradizionale tre sono gli elementi che compongono lo Stato. Alludo al popolo, al territorio e al Governo. Ora, tralasciando le definizioni di popolo e di Governo vorrei soffermarmi su quella di territorio che è normalmente definito come uno spazio, costituito non solo da una superficie di terra, ma anche dalle acque territoriali, dallo spazio aereo sovrastante, dal corrispondente sottosuolo, sul quale si esercita la sovranità dello Stato. Vista l'importanza che le acque territoriali hanno all'interno della dottrina costituzionale, la presente proposta di legge vuole istituire il Ministero del mare anche perché tutto ciò che attiene all'ambiente marino non può che appartenere alla competenza di un unico Ministero e non di più Ministeri. È l'esperienza quotidiana che insegna che la mancanza di unitarietà nello svolgimento di delicate funzioni è fonte di notevoli inconvenienti.

Dunque, un Ministero del mare, in grado di esprimere la peculiarità del sistema marittimo e la complessità delle sue articolazioni, che vanno dai cantieri navali con il loro vasto indotto alle grandi reti infrastrutturali che trovano nei porti uno snodo marittimo e portuale, alla gestione del demanio, alla difesa dell'ambiente e alla guardia costiera. È chiaro che senza una struttura amministrativa che si occupi dell'ambiente marino è assai difficile, se non impossibile, lo sviluppo di politiche organiche per il settore, pregiudicandone per ciò stesso le prospettive con ripercussioni negative per l'intera economia italiana, che risulta tanto integrata nel commercio internazionale quanto carente di risorse interne. Inoltre, non va dimenticato che esiste una specifica dimensione marittima che attraversa molteplici aspetti delle

politiche governative e che tale dimensione ha una rilevanza del tutto particolare, considerato che il sistema economico europeo dipende dal vettore navale per circa i nove decimi dei suoi scambi commerciali.

La mancanza di un Ministero del mare potrebbe aver rallentato parte delle attività marittime nel loro sviluppo in quanto la mancanza di un interlocutore in grado di impostare programmi politici a medio-lungo termine, dei quali l'intero sistema marittimo ha estremo bisogno, potrebbe aver prodotto dei comprensibili disagi per tutti gli operatori del settore e comportato un declassamento della dimensione marittima dei trasporti, sovrastata da quella terrestre, le cui questioni, per le loro dimensioni finanziarie e la rilevanza sociale, hanno messo in un angolo e circoscritto la navigazione.

Da qui la necessità e l'urgenza di istituire un Ministero del mare per porre fine ad una irrazionale distribuzione di funzioni finora svolte da diversi Ministeri.

È chiaro che per l'Italia è determinante il contributo della navigazione e, più in generale, del sistema marittimo all'economia del Paese e allo sviluppo delle nostre innumerevoli città di mare, come risulta dal fatto che il 65 per cento del commercio estero viaggia per nave, ed altrettanto avviene per il 20 per cento delle merci trasportate all'interno del Paese, per un totale di 300 milioni di tonnellate di merci movimentate ogni anno, cui si aggiungono circa 38 milioni di passeggeri, le cui questioni sono state messe in un angolo.

Con l'istituzione di un Ministero del mare si rafforzerebbe il polo marittimo nella pubblica amministrazione e ciò sarebbe di estremo di vantaggio non solo per le industrie marittime, ma soprattutto per i cittadini e le imprese utenti del trasporto navale, su cui in ultimo si riflette il buon funzionamento del sistema marittimo nazionale.

È importante restituire al mare quella autonomia amministrativa che corrisponde all'importanza che esso ha per il Paese e dare al settore marittimo il suo giusto valore attraverso una reale riforma istituendo il Ministero del mare e fornendogli tutte quelle competenze e funzioni che attualmente vengono svolte da altri Ministeri. È palese che ciò non può che arrecare un vantaggio: quello di consentire una razionalizzazione delle attività, evitando frammentazioni e promuovendo omogeneità di indirizzi di obiettivi.

È altrettanto importante varare un'efficace politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo, una volta per tutte, alla formazione, di intesa con le singole regioni, di fattivi piani di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, tenendo conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali. E ciò è possibile solo istituendo un Ministero del mare, l'unico in grado effettivamente di intervenire adeguatamente al fine di potenziare il servizio di protezione dell'ambiente marino e la vigilanza costiera, di prevenire e controllare l'inquinamento del mare e delle coste italiane.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il Ministero del mare al quale sono trasferite alcune delle funzioni del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente e del Ministero per le politiche agricole.

2. Con decreti dei Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, dell'ambiente e per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento dei mezzi finanziari, delle attrezzature, del personale ed uffici dei predetti Ministeri rapportati alle funzioni trasferite al Ministero del mare.

3. Il Ministero del mare compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti il settore marittimo e l'ambiente marino, adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze ed ai problemi strettamente connessi e ne assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino.

4. Il Ministero del mare promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia marittima e la protezione dell'ambiente marino.

5. Il Ministero del mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività attività svolta, ivi compresa quella di tutti organismi da esso dipendenti o collegati in maniera diretta e indiretta.

ART. 2.

1. Rientrano nelle funzioni del Ministero del mare, nell'ambito dell'estensione del mare territoriale e delle fasce marine delimitate dai trattati internazionali con

altri Stati: la protezione delle zone marittime di interesse ambientale, la pesca marittima, la tutela del mare dall'inquinamento, la tutela delle acque di balneazione, la tutela del mare dallo smaltimento dei rifiuti industriali, la disciplina degli scarichi in genere nelle acque del mare e di quelli provenienti da navi ed aeroporti, l'istituzione di parchi marini e di riserve naturali marine.

2. Rientrano, altresì, nelle funzioni del Ministero del mare, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto disposto dagli articoli 826 e 932 del codice civile e dalla legge 1° luglio 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la ricerca e il recupero nell'ambiente marino dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ivi compresi quelli che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà nonché quelli di interesse numismatico.

3. Il Ministero del mare è competente, di concerto con la Presidenza del Consiglio di ministri, in materia di sport balneari anche a carattere agonistico.

ART. 3.

1. Il Ministero del mare attua la politica di protezione dell'ambiente marino e delle risorse del mare e provvede alla formazione del piano generale di difesa delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.

ART. 4.

1. Il Ministro del mare si avvale, per lo svolgimento delle indagini conoscitive su tutte le iniziative lungo le coste nazionali, ivi comprese le maggiori isole, degli organismi operativi nel settore ambientale di cui agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-

legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

ART. 5.

1. Spettano al Ministero del mare le attribuzioni già appartenenti al Ministero della marina mercantile ai sensi dell'articolo 1, numero 2), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, in materia di pesca, escluse quelle nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo, ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza degli istituti idrobiologici e talassografici.

2. Spettano, altresì, al Ministero del mare le competenze già attribuite, rispettivamente, al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente dai titoli I, II, III, IV, V e VII della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

3. Sono, inoltre, devolute al Ministero del mare le competenze già attribuite ai Ministeri della marina mercantile e dell'ambiente, riguardanti gli interventi per la difesa del mare, elencati nella legge 28 febbraio 1992, n. 220.

ART. 6.

1. Restano fermi i princìpi generali e le disposizioni previste nella legge 6 dicembre 1991, n. 394. Sono devolute al Ministro del mare le competenze già attribuite ai Ministri della marina e dell'ambiente, ai sensi degli articoli 18, 19, 20, 21, 29 e 30 della citata legge n. 394 del 1991, concernente l'istituzione di aree protette marine, la gestione delle aree protette marine, i parchi marini, le riserve marine e la vigilanza delle aree marine.

2. Sono devolute al Ministero del mare le competenze già attribuite, rispettivamente, ai Ministeri per le politiche agricole, dei trasporti e della navigazione, e dell'ambiente ai sensi delle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifi-

cazioni, 28 agosto 1989, n. 302, e successive modificazioni, 5 febbraio 1992, n. 72, e 4 dicembre 1993, n. 491, riguardanti, rispettivamente, la disciplina della pesca marittima, il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, la disciplina del credito peschereccio di esercizio, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca ed il riordinamento delle competenze regionali e statali limitatamente alla materia della pesca marittima.

ART. 7.

1. L'organizzazione del Ministero del mare, le relative piante organiche e le modalità di trasferimento di personale ed attrezzature già appartenenti ai Ministeri per le politiche agricole e dei trasporti e della navigazione sono disciplinate con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del mare.

ART. 8.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un testo unico che raccolga e coordini tutte le disposizioni di legge in materia marittima di competenza del Ministero del mare.

PAGINA BIANCA

DDL13-4413
Lire 500